



Modello di organizzazione, gestione e controllo **(ex D. Lgs. 231/2001)**

MILLERIVOLI srl

PARTE SPECIALE N. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi	3
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione	4
3. Processi sensibili.....	9
4. Principi generali di comportamento	10
5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	11

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI

La presente Parte Speciale è relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di Millerivoli srl che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che

- ✓ svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero è esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi;
- ✓ sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, ad eccezione delle mansioni di mero ordine o di prestazione di attività di opere meramente materiali.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ✓ individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Millerivoli;
- ✓ indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* di Millerivoli sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti reati presupposto:

- ✓ Art. 24 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.
- ✓ Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”

L’art. 24 prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L’art. 25 prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

I reati considerati nei due articoli del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati sono:

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato in questione si concretizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La norma ha rilevanza 231 esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta di cui sopra, se posta in essere approfittando dell'errore altrui.

La norma ha rilevanza 231 esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie di turbata libertà degli incanti sanziona la condotta di chi impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

La fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sanziona chi turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di un altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) **e circostanze aggravanti** (art. 319 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati i soggetti previsti dall'art. 322-bis, c.p.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La fattispecie sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La norma ha rilevanza 231 esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Questa fattispecie sanziona le frodi, ovvero ogni violazione contrattuale commessa in malafede, dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

3. PROCESSI SENSIBILI

In base alla mappatura dei rischi effettuata nell'ambito delle attività svolte da Millerivoli srl, i processi sensibili che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che quindi risultano attinenti con i reati contro la P.A. sono individuati nei seguenti:

- ✓ gestione soste a pagamento e parcheggi;
- ✓ acquisizioni contributi per attività formative e gestione delle relative pratiche;
- ✓ acquisizione dei contributi per investimenti e gestione delle relative pratiche;
- ✓ predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica Amministrazione;
- ✓ gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.)
- ✓ programmazione investimenti;
- ✓ gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;
- ✓ gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- ✓ partecipazione a gare e a trattative con la Pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi e conseguente stipula di contratti;
- ✓ risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- ✓ gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- ✓ gestione degli approvvigionamenti;
- ✓ selezione ed assunzione del personale aziendale.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati ed aggiornati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nei singoli protocolli dovrà essere stabilito il generale criterio in forza del quale chi ha rapporti diretti con i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio non abbia anche la gestione diretta, o comunque in totale autonomia, delle gestioni finanziarie e decisionali inerenti a quello specifico rapporto.

Inoltre le procedure sopra indicate dovranno contenere le regole che consentano di individuare a priori quali soggetti aziendali debbano avere rapporti diretti con i pubblici ufficiali, a seconda delle rispettive mansioni.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di Millerivoli srl, mentre si applicano ai rispettivi consulenti ed ai *partner* in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e i c.d. donativi d'uso, purché di valore modesto. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'Azienda;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) ai soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Millerivoli srl deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti;

b) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione delle attività da svolgere e del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Millerivoli srl;

c) i contratti con consulenti esterni e *partner* devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (cfr. allegato “Clausola contrattuale”); in tali contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui *partner* e/o consulenti affermino di conoscere i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società e si impegnino al rispetto dello stesso Decreto; sempre nei medesimi contratti devono essere riportate specifiche clausole per la regolamentazione delle conseguenze della violazione di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte degli stessi consulenti e/o *partner*;

d) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo di 500 €, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;

e) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare è compito dell’Organismo di Vigilanza:

a) verificare che l’azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a:

- ✓ una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
- ✓ gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;
- ✓ i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.

b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:

- ✓ all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- ✓ alla possibilità di Millerivoli srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- ✓ all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali

e) indicare al *management* eventuali ed opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in Millerivoli srl, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Controlli e monitoraggi sulle tematiche in oggetto di questa parte del MOG sono esercitate in modo indipendente anche da RPCT, soprattutto con riferimento alle tematiche relative a rischi di corruzione.